

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

sibile, anche da parte dei più sottili, ogni dubbio di colpire chi davvero non sia contravventore, chi sia anzi nell'esercizio del proprio diritto.

Non occorre minimamente però, si fosse detto che, per farsi luogo alla contravvenzione, dovesse mancare il permesso di dissodare o disboscare, chè non è mai concepibile si elevi a reato l'esercizio d'un diritto garantito dalle leggi, come sarebbe il fatto del disboscamento o dissodamento debitamente autorizzati. E pensai far discendere a 51 lire il *minimum* della pena per tutte le contravvenzioni, lasciando ai magistrati la latitudine, ed eliminando così l'ultimo comma del primo mio progetto, nel quale il *minimum* era solo riservato alla contravvenzione che abbia avuto per oggetto meno di un ettare di terreno.

Ecco a quali concetti io mi sono ispirato nel fare le modificazioni all'articolo in discussione.

OMODEI. La ringrazio.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io non intendo fermarmi al concetto dell'articolo; vorrei solamente richiamare l'attenzione della Commissione intorno alle parole.

In verità esse mi fanno lamentare la mancanza di un Comitato per la redazione delle leggi.

Io trovo scorretto dire *saldo per sodo, rinsaldimento per rinsodamento, rimboschimento per rimboscamento*, ecc., e fo voti perchè la Commissione, nel redigere nuovamente questo articolo, porti in questa legge quello che io invoco in tutte le leggi italiane, un riflesso del nostro idioma.

CANCELLIERI, *relatore*. Siccome la discussione procede sul testo del Ministero, rimando l'invito dell'onorevole preopinante all'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Panattoni molto probabilmente non si sarà trovato nel Parlamento quando venne altra volta discussa questa stessa legge.

Se non erro ci era suo padre, il quale usava fare osservazioni del genere di quelle fatte ora dal figlio, e credo che questi sia sorto ora per mostrarsi conservatore delle tradizioni del purismo paterno.

Però manca all'osservazione il merito della novità; chè rammento, allora essere stata fatta e portata in lungo, la questione della proprietà di una o due voci adoperate nella legge forestale. Ma finalmente il linguaggio giuridico fondato sulle leggi esistenti, l'ebbe vinta; e furono ammesse quelle tali parole, di cui si rinnova la censura per parte dell'onorevole Panattoni; e la Camera ed il Senato le hanno consacrate in molte votazioni. Relativamente alle voci *rimboschimento* o *rimboscamento*, ho poi l'onore di far notare all'onorevole Panattoni, che,

per quanto ne so, i dizionari e l'uso anche corretto, consacrano l'una e l'altra parola.

PANATTONI. Non c'è.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ella dice che non c'è, ma io ripeto che la cosa sta come io asserisco.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 16, di cui darò nuovamente lettura:

« Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà ovvero, avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'articolo 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza. »

Chi intende approvare quest'articolo, si alzi.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Maldini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MALDINI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge concernente l'organico del materiale della regia marina militare. (V. Stampato n° 68-A.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

SI RIPIGLIA LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Torniamo alla legge. Articolo 17, già 16 del progetto ministeriale:

« Se entro diciotto mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldimento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 2, il prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo.

« Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione sarà fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette. »